



Persone in condizione di grave deprivazione sociale e materiale

Indicatori Europa 2030, dati ogni 100 individui

Romania	24,3	Italia	4,5
Grecia	13,9	Nord Ovest	2,2
Spagna	7,7	Nord Est	1,6
Francia	7,5	Centro	2,1
Germania	6,1	Mezzogiorno	9,3
Belgio	5,8		

Elaborazione Fondazione
Edison su dati Istat e Eurostat

L'appunto

“L’accelerazione italiana in termini di efficienza energetica passa dalla razionalizzazione dei sistemi incentivanti. Serve rendere queste soluzioni più comprensibili ed economicamente convenienti. In questo senso, ha creato stupore il blocco della cessione del credito per progetti di efficientamento energetico, richiedendo un maggiore impegno economico, che per molti risulta problematico”.

Federico Boga – Consulente Politecnico
di Milano – Energy & Strategy



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

I nuovi (e ambiziosi) obiettivi del PNIEC

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso a Bruxelles la proposta di aggiornamento del Piano Nazionale integrato Energia e Clima. Il PNIEC centra quasi tutti i target fissati dalle normative europee su ambiente e clima, superando in alcuni casi significativamente gli obiettivi comunitari al 2030. Inizia così, nei tempi previsti, l’iter di aggiornamento del Piano che condurrà alla approvazione definitiva del nuovo testo entro giugno del 2024. Tra i contenuti del testo, una



quota del 40% di rinnovabili nei consumi finali lordi di energia che sale al 65% per i consumi solo elettrici. Il 37% di energia da rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento, il 31% nei trasporti, 42% di idrogeno da rinnovabili per gli usi dell’industria. “Con questo testo, frutto di un lavoro intenso del MASE - spiega il Ministro Gilberto Pichetto Fratin - vogliamo indicare una via alla transizione che sia realistica e non velleitaria, dunque sostenibile per il sistema economico italiano. È un documento che conferma l’impegno dell’Italia sul clima e per la sicurezza energetica, in linea con l’ineludibile cambiamento di un modello di sviluppo che porti benessere alle famiglie e condizioni di crescita alle aziende italiane”. Con il PNIEC vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, di mercato unico dell’energia e di ricerca, innovazione e competitività, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento. In generale, è la riduzione delle emissioni nei settori civile, trasporti, servizi e agricoltura, che rappresenta il campo in cui appare più complesso il raggiungimento degli obiettivi europei che invece vengono centrati nel settore ETS

dell’industria pesante. La proposta al vaglio dell’Europa e nei prossimi mesi oggetto della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata realizzata dal MASE con il supporto operativo del GSE, di RSE per la parte energetica, dell’ISPRA per la parte ambientale e di Enea, PoliTo e PoliMi per la parte della ricerca e innovazione. Nel processo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi ambientali ed energetici sono stati coinvolti gli altri ministeri a vario titolo competenti: MEF, MIT, MIMIT, MUR e MASAF.

In una recente intervista rilasciata al Sole 24 Ore, il Ministro Pichetto Fratin si è soffermato sugli obiettivi del nuovo PNIEC: “Dobbiamo lavorare per coprire il gap esistente rispetto agli obiettivi che il PNIEC 2019 si era dato e raggiungere quelli nuovi e più sfidanti fissati dall’Unione Europea. Nell’aggiornamento è stato seguito un approccio tecnologicamente neutro, che prevede una forte accelerazione su fonti rinnovabili elettriche, produzione di combustibili rinnovabili (biometano e idrogeno), ristrutturazioni edilizie ed elettrificazione dei consumi finali (pompe di calore). Per centrare o avvicinarci agli obiettivi europei di decarbonizzazione servono nuove politiche e fondi per sostenerle. Solo così l’Italia potrà ridurre la propria dipendenza energetica dai Paesi esteri e garantire una maggior sicu-

segue a pag.2

continua da pag.1

rezza degli approvvigionamenti”. Su questi temi è in corso un ampio confronto anche all’interno della filiera idrotermosanitaria. Per quanto riguarda la distribuzione specializzata rappresentata da ANGAISA, il

Presidente Maurizio Lo Re ha puntualizzato: “Ci schieriamo in maniera decisa: sì alla decarbonizzazione; sì alle multienergie che vedono una sempre maggiore integrazione delle fonti rinnovabili, dal biogas all’idrogeno; sì al sostegno alle fasce deboli per po-

ter realizzare una riqualificazione impiantistica efficace e conseguire gli obiettivi della transizione energetica”.

Fonti: Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica; Sole 24 Ore

Diritto & Impresa

Fisco. Bonus barriere architettoniche. Sconto utilizzabile per pavimenti, porte, bagni e impianti.

Il bonus barriere architettoniche può essere utilizzato per agevolare anche la sostituzione di infissi, pavimenti, porte, bagni e impianti, a condizione che vengano rispettati i requisiti tecnici indicati dal [decreto del ministro dei Lavori pubblici 236/1989](#). Requisiti tecnici il cui rispetto dovrà essere attestato da documenti da conservare in caso di controlli. La [circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26.06.2023](#), dedica al bonus barriere al 75% il suo capitolo più rilevante. Oltre a fare luce sull’applicabilità dello sconto ai singoli appartamenti con un massimale di spesa da 50mila euro (per 37.500 euro di detrazione), la circolare analizza anche il tema dei lavori agevolati facendo diversi esempi che chiariscono come l’agevolazione abbia un perimetro di applicazione parecchio ampio. Oltre ad essere confermata fino a tutto il 2025, consente l’accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, “l’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici. In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in

materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

In caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno, che comportino anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l’agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.

Inoltre, considerato che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”, l’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadabili nella categoria della ristrutturazione edilizia”.

Fisco. Lotteria degli scontrini. Adattamento dei registratori telematici. Modalità di attuazione.

Si ricorda che la lotteria degli scontrini consente ai privati consumatori di partecipare all’estrazione a sorte di premi in denaro mediante gli acquisti di beni e servizi effettuati presso commercianti al minuto. Sono previsti premi anche a favore degli esercenti che documentano il corrispettivo vincente per l’acquirente. Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, a condizione che:

- l’acquisto sia effettuato presso esercenti che

memorizzano e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi;

- l’acquisto sia effettuato con strumenti di pagamento elettronici;
- il corrispettivo pagato sia di importo pari o superiore a 1 euro.

Nella lotteria degli scontrini “differita”, per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all’esercente e che quest’ultimo lo trasmetta all’Agenzia delle Entrate, assieme ai dati della singola cessione o prestazione. Il c.d. decreto “PNRR” (art. 18, co. 4-bis, DL. N. 36/2022) ha introdotto la lotteria “istantanea” che consente di venire immediatamente a conoscenza dell’eventuale vincita, grazie a un codice riportato nel documento commerciale, e che si affiancherà a quella “differita” (che prevede, invece, premi settimanali, mensili ed annuali). Con [provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 gennaio 2023](#), è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Al fine di consentire l’adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, da effettuarsi nell’anno 2023, il cd. decreto “Aiuti-quater” (art. 8, DL. n. n. 176/2022, convertito dalla L. n. 6/2023) ha riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni apparecchio, entro il limite di spesa, per l’anno 2023, di 80 milioni di euro. Il contributo è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento dei predetti strumenti, a condizione che il relativo corrispettivo venga pagato con modalità tracciabile. All’agevolazione in esame non si applica:

- il limite annuale di 250.000,00 euro per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta che derivano da agevolazioni concesse

alle imprese da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi;

- il limite annuo, pari a 2 milioni di euro, dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

Con il provvedimento in esame sono definite le modalità di fruizione in compensazione del credito di imposta, indicando, in particolare, l'obbligatorietà dell'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per il conferimento delle deleghe F24, nonché i casi in cui il credito d'imposta non può essere utilizzato in relazione al plafond residuo del tetto di spesa autorizzato. In particolare, viene precisato che il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato se al conferimento della delega F24 in base all'ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo del tetto di spesa autorizzato risulti incapiante rispetto all'importo del credito stesso. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In tema di tracciabilità dei pagamenti del corrispettivo dovuto per l'adeguamento dei misuratori fiscali vengono richiamati gli strumenti già individuati dall'Agenzia delle Entrate con il [provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018](#) (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente). Infine, sono individuate le modalità per il monitoraggio della spesa derivante dai crediti compensati. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate comunica mensilmente al ministero dell'Economia e delle finanze l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, e provvede ad avvisare quando le fruizioni fanno presupporre il raggiungimento del limite di spesa concesso dall'art. 8, co. 1, DL. n. n. 176/2022.

Per tutti i dettagli vedi il [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2023](#).

Fisco. Split payment. In arrivo il rinnovo.

Come noto, per le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.), degli enti e delle società ivi contemplate, l'IVA, applicata dal cedente o prestatore sulla fattura, è versata all'Erario direttamente dal cessionario o committente (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972).

Per le cessioni e prestazioni nei confronti della P.A., la disciplina si applica sia nell'ipotesi in cui la P.A. operi nell'ambito della propria attività istituzionale, sia nell'ipotesi in cui operi nell'esercizio di attività d'impresa. Il meccanismo dello split payment si applica

alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, documentate mediante fattura ([circ. AE n. 1/2015](#)).

Il meccanismo è già stato autorizzato con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue e successivamente modificata con decisione di esecuzione 2020/1105 del Consiglio Ue. In data 30 giugno 2023 scade l'autorizzazione unionale concessa all'Italia in materia di split payment, ma negli scorsi giorni la Commissione europea ha trasmesso, al Consiglio dell'Ue, la proposta di decisione COM(2023) 342 final che autorizza l'Italia a continuare ad applicare tale meccanismo sino al 30 giugno 2026.

Anche se la decisione non è stata ancora adottata dal Consiglio dell'Ue, è auspicabile che la scissione dei pagamenti continui ad applicarsi senza soluzione di continuità sino al 30 giugno 2026.

Previdenza. INPS. Sgravio contributivo assunzioni donne svantaggiate.

La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 16, [Legge n. 178/2020](#)) ha riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate (articolo 4, commi da 9 a 11, Legge n. 92/2012) effettuate nel biennio 2021-2022. La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 298, [Legge n. 197/2022](#)) ha confermato l'esonero anche per le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, e per le trasformazioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Il limite massimo di importo è stato innalzato a 8.000 euro annui. La Commissione europea, con la decisione C (2023) 4063 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. L'INPS, con [circolare n. 58 del 23 giugno 2023](#), fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo.

Lavoratrici per le quali spettano gli incentivi

Nella nozione di "donne svantaggiate", di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012, sono riconducibili, le seguenti categorie:

- donne con almeno cinquant'anni di età e "disoccupate da oltre dodici mesi";
- "donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive di un

impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";

- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi".

Pertanto, ai fini del riconoscimento dei benefici in trattazione è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) per le lavoratrici di almeno cinquanta anni di età o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di "priva di impiego regolarmente retribuito".

Rapporti di lavoro incentivati e durata degli incentivi

Gli incentivi spettano per:

- le assunzioni a tempo determinato fino a 12 mesi;
- le assunzioni a tempo indeterminato per 18 mesi;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Misura degli incentivi

L'incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. L'incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, e per la cui disciplina di dettaglio si rinvia alle indicazioni già fornite con [la circolare n. 32/2021](#) e con il [messaggio n. 3809/2021](#), è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Previdenza. Sgravio contributivo assunzioni under 36.

L'articolo 1, comma 10, della [legge n. 178/2020](#) (Legge di Bilancio 2021), prevede un esonero contributivo pari al 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

continua da pag.3

nato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. L'esonero è riconosciuto, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per la durata di 36 mesi - innalzata a 48 mesi, laddove l'evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno. La [Legge n. 197/2022](#) (Legge di Bilancio 2023), all'articolo 1, comma 297, estende l'esonero anche alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, prevedendo innalzando il limite massimo di importo concedibile a 8.000 euro annui. La Commissione europea, con la decisione C (2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. L'INPS, con [circolare n. 57 del 22 giugno 2023](#), fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo.

Rapporti di lavoro incentivati

Gli incentivi spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione/trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

Misura degli incentivi

L'incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari

all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

Condizioni specifiche

La fruizione dell'agevolazione è subordinata alla sussistenza, alla data dell'assunzione, delle seguenti condizioni:

- il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve avere compiuto 36 anni (35 anni e 364 giorni);
- il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Previdenza. INAIL. Rappresentanti dei la-

voratori per la sicurezza. Chiarimenti sugli infortuni sul lavoro.

Si ritiene utile informare che l'INAIL, con [Circolare 1° giugno 2023, n. 23](#), ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo in occasione dell'esercizio delle loro attribuzioni. Si rammenta in proposito che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs 81/2008, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Trattandosi di figure necessarie nell'ambito del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, l'attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza è assimilabile all'attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell'ambito dell'azienda. L'attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, infatti, risponde anche all'interesse del datore di lavoro a che l'attività produttiva sia svolta attuando e migliorando la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, finalità alla quale i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza concorrono, anche in funzione di controllo, attraverso la loro partecipazione attiva e necessaria al sistema di gestione della prevenzione nell'azienda e nell'unità produttiva. Per quanto riguarda l'obbligo assicurativo, quindi, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/1965, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.

PARTNER ANGAISA

Accordo quadro ANGAISA/ECOPOLIETILENE



E' operativo l'accordo quadro tra ANGAISA e ECOPOLIETILENE, consorzio avente personalità giuridica e operante senza scopo di lucro sul territorio nazionale, al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, grazie al quale i distributori e i produttori associati potranno

avvalersi di condizioni agevolate per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. A tale proposito, ricordiamo che, ai sensi dell'art. 234 del decreto legislativo n. 152/2006, tanto i produttori o importatori, quanto i distributori di beni in polietilene sono tenuti ad aderire a un consorzio o "sistema alternativo", aventi caratteristiche analoghe a quelle di ECOPOLIETILENE, il cui Statuto è stato formalmente approvato dal Ministero dell'Ambiente nel giugno 2020. E' inoltre previsto che i produttori/importatori presentino periodicamente al Consorzio

o sistema alternativo al quale hanno aderito, una dichiarazione relativa ai quantitativi di beni in polietilene immessi nel mercato nazionale, sulla cui base verrà determinato il contributo ambientale da corrispondere.

Le schede di presentazione delle convenzioni ANGAISA sono disponibili all'interno del [portale www.angaisa.it \(Area Soci/ Convenzioni\)](#).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it).